

R. G.**/21 CP

IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZ. FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio, composto da:

dott. Daniela Bruni Presidente

dott. Martina Gasparini Giudice rel.

dott. Silvia Bianchi Giudice

Vista l'“Istanza di autorizzazione ex artt. 161, comma 7, l. fall. e 182-quinquies, comma 3, l. fall.”, depositata da Debitore in data 13 settembre 2021 con la quale il [Debitore] ha chiesto di “autorizzarlo, ai sensi dell’art. 161, comma 7, ad erogare a [Fornitore Strategico] ex art 182-quinquies, comma 3, l.f. un finanziamento urgente in prededuzione, sino a concorrenza dell’importo massimo di euro 2.956.206,00” ;

rilevato che la ricorrente ha giustificata la richiesta sottolineando l’urgenza di consentire a [Fornitore Strategico], la realizzazione e gestione delle opere [omissis] tenuto conto della carenza di autonome risorse economico-finanziarie da parte della stessa [Fornitore Strategico];

rilevato che la ricorrente evidenzia che il rimborso del finanziamento sarebbe assicurato dal [Amministrazione Concedente]. facendo riferimento agli accordi presi con [Amministrazione Concedente] e denominati [omissis], sottoscritti in data 1 settembre 2021;

considerato che l’art. 5 di tale [omissis] atto attuativo prevede che “il [Debitore], sotto la sua esclusiva responsabilità quale affidatario delle opere di completamento, procederà all’esecuzione delle procedure [omissis]”;

rilevato che la ricorrente sottolinea che alla luce del peculiare rapporto tra [Debitore] e [Fornitore Strategico], la dinamica del rientro mediante rimborso a [Debitore] dei lavori e delle opere

eseguite da [Fornitore Strategico] configurerebbe in punto di fatto il Finanziamento interinale urgente come un pagamento anticipato al “fornitore” strategico [Fornitore Strategico] delle opere che quest’ultima dovrà eseguire per [Debitore];

visto il parere reso dai commissari giudiziali e depositato in data 27.9.2021;

vista la richiesta di integrazione 30.9.2021;

vista l’autorizzazione del Tribunale alla stipula del [omissis] atto aggiuntivo del 6.10.2021;

vista la memoria integrativa depositata dalla ricorrente in data 11.10.2021 con la quale il [Debitore] ha limitato la richiesta originariamente proposta e ha chiesto di “autorizzarlo, ai sensi dell’art. 161, comma 7, ad erogare a [Fornitore Strategico] ex art 182-quinques, comma 3, l.f. un finanziamento urgente in prededuzione, sino a concorrenza dell’importo massimo di euro 1.342.757,83” ;

visto il parere reso dai commissari giudiziali e depositato in data 18.10.2021;

ritenuto che risultano superate le criticità evidenziate dal Collegio ;

rilevato che il finanziamento viene limitato al minor importo di euro 1.342.757,83 pari al fabbisogno stimato fino al 29.12.2021;

considerato che come sottolineato dai Commissari Giudiziali sussistono le ragioni di urgenza;

tenuto conto che la situazione rende opportuna e funzionale nell’interesse dei creditori la continuità aziendale di [Debitore] attraverso le opere di avviamento realizzate da [Fornitore Strategico]

p.q.m.

autorizza [Debitore] ai sensi dell’art. 161, comma 7, ad erogare a [Fornitore Strategico] un finanziamento urgente in prededuzione, sino a concorrenza dell’importo massimo di euro 1.342.757,83”;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione URGENTE all'istante e ai c.g.

Venezia 20 ottobre 2021

Il Presidente

Dott.ssa Daniela Bruni

Il giudice rel.

Dott.ssa Martina Gasparini